

STATUTO

DELL'ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO DELLA BASILICATA

Art. 1

Denominazione, durata, sede e simbolo

1. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Nazionale è costituita in Basilicata l'Associazione Politica e Culturale Italia Dei Valori-Lista Di Pietro, in breve denominata di seguito "**IdV-Basilicata**", senza fini di lucro organizzata sul territorio corrispondente a quello della regione geografica "Basilicata" e presso le Comunità lucane all'estero.

2. L'Associazione, analogamente a quanto previsto nello Statuto Nazionale, ha durata quinquennale, successivamente prorogabile tacitamente ogni 3 anni consecutivamente.

3. L'**IdV-Basilicata** ha sede legale in **POTENZA alla Via Bramante n. 6**, e potrà essere variata con apposita decisione del Coordinamento regionale.

4. Il simbolo dell'**IdV-Basilicata** è quello riportato ai commi 3 e 4 dell'art. 1 dello Statuto Nazionale dell'IdV e potrà essere modificato su autorizzazione della Presidenza Nazionale.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. L'**IdV-Basilicata** è una formazione politica e culturale autonoma che ha la sua matrice nelle grandi culture riformiste del novecento: la cultura cattolica della solidarietà sociale e familiare, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell'economia di mercato, della libertà individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza alle quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale. Si pone come obiettivi prioritari di:

- Valorizzare il ruolo delle cittadine e dei cittadini, veri titolari del diritto di sovranità, sia come individui che come persone associate nelle formazioni in cui si svolge la vita di comunità,
- Inserire nello scenario politico italiano l'offerta di una opportunità diversa per la partecipazione, la proposta, l'elaborazione politica, il confronto democratico fra cittadini e cittadine,
- Rilanciare la questione morale, riformando lo Stato e la Pubblica Amministrazione nel senso della trasparenza, dell'efficienza, del servizio ai cittadini, della seria e concreta divisione e autonomia fra Poteri, dello Stato di diritto libero da conflitti di interesse ed equo nei confronti di tutti e di ciascuno.

2. L'**IdV-Basilicata** contrasta ogni forma di organizzazione criminale, la corruzione in ogni sua forma, le violazioni di legge anche informando i cittadini e segnalando alle competenti Autorità notizie e fatti specifici, sollecitando e promuovendo incontri, dibattiti, seminari.

Provvede a fornire ai cittadini ogni assistenza per la difesa dei loro diritti nei casi in cui vengano lesi in relazione alla gestione della cosa pubblica.

Art. 3 **Organizzazione**

1. L'**IdV-Basilicata** ha una propria autonomia statutaria, con conseguente responsabilità amministrativa, contabile, fiscale e civile nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto Nazionale dell'IdV.

2. L'**IdV-Basilicata** è articolata sul territorio nei "Circoli di Base" che sono raggruppati, per aree corrispondenti ai livelli di amministrazione dello Stato, in strutture provinciali e, su deliberazione del Coordinamento regionale in aree omogenee intermedie.

Art. 4 **Struttura dell'Italia dei Valori - Basilicata**

Sono Organi dell'**IdV-Basilicata**:

l'Assemblea regionale;
il Coordinatore regionale;
il Coordinamento regionale;
il Tesoriere;
il Collegio di garanzia;
il Collegio dei Revisori Contabili;
i Coordinamenti provinciali;
i Circoli.

Art. 5 **L'Assemblea Regionale**

1. L'Assemblea Regionale è l'organo rappresentativo e deliberante di **IdV-Basilicata**. Essa è composta dal Coordinatore Regionale, dai componenti del Coordinamento Regionale, dal Tesoriere regionale, dai componenti del Collegio di Garanzia e del Collegio dei Revisori Contabili, dagli iscritti che ricoprono incarichi elettivi a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale, dai responsabili cittadini, dai presidenti dei circoli di base e da uno o più delegati di ciascun circolo per ogni dieci iscritti al circolo stesso.
2. È convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno con l'intervento dei soci in regola con il pagamento delle quote associative per l'approvazione del rendiconto consuntivo, del bilancio di previsione e del conto patrimoniale.
3. Ogni tre anni l'Assemblea Regionale viene convocata in Congresso regionale per:
 - a) elaborare ed approvare le linee politiche programmatiche dell'**IdV-Basilicata** ed indirizzare le attività sociali per il migliore raggiungimento dell'oggetto e delle finalità del partito;
 - b) eleggere il Coordinatore regionale;
 - c) eleggere il Coordinamento Regionale, il Tesoriere ed i componenti del Collegio di Garanzia e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti ;
 - d) discutere ed approvare le proposte di integrazione e/o modifica dello Statuto.
4. L'Assemblea Regionale è convocata dal Coordinatore Regionale che la presiede. Possono fare richiesta di convocazione anche 1/3 dei componenti il coordinamento regionale, ovvero 1/3 degli aderenti. E' validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti . Delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nel caso di cui al comma n. 3 lettera d), in cui la deliberazione deve essere approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti. In caso di impedimento del Coordinatore Regionale l'Assemblea viene presieduta da un suo delegato ovvero, in mancanza, dall'aderente più anziano d'età eletto, secondo la priorità istituzionale, nei consigli regionale, provinciali o comunali.

Art. 6 **Il Coordinatore Regionale**

1. Il Coordinatore Regionale ha la piena ed esclusiva rappresentanza politica di **IdV-Basilicata** e ne promuove ed attua gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità politiche in armonia con i deliberati degli organi nazionali e di quelli regionali. Il Coordinatore Regionale:

- a) autorizza l'adesione di nuovi soci e la creazione di nuovi circoli;
- b) ratifica l'elezione dei Coordinatori Provinciali, dei Responsabili Cittadini e dei Presidenti dei Circoli;
- c) revoca e/o commissaria gli organi di cui alla precedente lettera b), quando ne ricorrono particolari motivi, dandone immediata comunicazione al Collegio di Garanzia;
- d) ha ogni potere ordinario e straordinario che il presente Statuto non riserva espressamente ad altri organi statutari, rappresenta l'**IdV-Basilicata** agli incontri, alle Assemblee Nazionali e più in genere alle attività del Partito Italia dei Valori "Lista Di Pietro", ha poteri di impulso e controllo politico sull'attività degli altri organi statutari e, espressamente, delle strutture territoriali organizzative;
- e) delibera l'esclusione del socio dandone contestuale comunicazione al Collegio di Garanzia;
- f) ratifica gli Statuti e/o i Regolamenti dei Circoli;
- g) convoca l'Assemblea Regionale, almeno una volta all'anno, per relazionare sull'attività dell'**IdV-Basilicata** e su quella del Coordinamento regionale, organizza gli uffici, i dipartimenti tematici regionali ed i gruppi di lavoro nominando i responsabili e procedendo, con motivazione puntuale, alla loro revoca dandone immediata comunicazione al Collegio di Garanzia.

Art. 7 **Il Coordinamento Regionale**

1. Il Coordinamento Regionale è l'organo esecutivo dell'**IdV-Basilicata** ed è costituito, oltre che dal Coordinatore Regionale che lo presiede, dal Tesoriere, dai Coordinatori Provinciali, dal Responsabile Regionale dei Dipartimenti Tematici, dal Presidente del Collegio di Garanzia, dal Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, da dieci-quindici componenti eletti dal Congresso Regionale, da almeno un rappresentante degli eletti ai vari livelli oltre i Consiglieri regionali che ne fanno parte di diritto. Su proposta del Coordinatore Regionale possono farne parte personalità del mondo della cultura, del volontariato, dell'associazionismo in misura non superiore a 1/3 dei componenti eletti. Ai componenti del coordinamento il coordinatore regionale può attribuire specifici incarichi operativi.

2. Il Coordinamento Regionale si riunisce almeno una volta al mese e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Sono attribuiti a tale organo i seguenti compiti:

- a) coadiuva il Coordinatore Regionale nell'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Regionale;
- b) coordina l'attività politica sull'intero territorio regionale predisponendo il programma annuale degli eventi;
- b) istituisce e coordina i Dipartimenti Tematici;
- d) approva il bilancio preventivo ed ogni altra spesa ordinaria e straordinaria che si dovesse rendere necessaria;
- e) approva il conto consuntivo ed ogni altra relazione presentata dal Tesoriere;
- f) determina la quota associativa annuale per l'intero territorio regionale;
- g) coordina le attività connesse alla presentazione di liste e/o candidati dell'**IdV-Basilicata** alle consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, fatte salve le competenze e la eventuale ratifica degli Organi Nazionali.

3. Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente, di decadenza o di esclusione di un componente del Coordinamento Regionale, il Coordinatore Regionale provvede alla sua sostituzione.

Art. 8 **Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale dell'**IdV-Basilicata** per tutti quegli atti e rapporti che non hanno natura politica. Sovrintende alle entrate ordinarie e straordinarie e provvede alle spese secondo quanto deliberato dal Coordinamento Regionale. Ha ogni facoltà relativa all'apertura e alla chiusura di conti correnti bancari e/o postali, per ogni operazione bancarie escluse le fidejussioni per le quali deve essere autorizzato dal Coordinamento Regionale. Richiede rimborsi di spese elettorali alle competenti autorità laddove tale compito non rientri nelle attribuzioni del Tesoriere Nazionale.

2. Cura la contabilità sociale e le scritture contabili previste dalla legge nel rispetto della normativa vigente relativa al finanziamento dei partiti politici.

3. Cura, su delega del Coordinatore Regionale, la tenuta e l'aggiornamento dei registro dei soci con ogni annotazione in merito al pagamento delle quote sociali. In caso di dimissioni ovvero di impedimento il Coordinatore Regionale nomina il suo sostituto sottoponendo tale nomina a ratifica del Coordinamento Regionale nella prima seduta utile successiva.

4. Presenta all'Assemblea Regionale Ordinaria per la approvazione una relazione annuale contabile-amministrativa redatta di concerto con il Coordinatore regionale e sottoposta al controllo preventivo del Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 9 **Il Collegio dei Revisori Contabili**

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da cinque componenti, di cui due supplenti.

2. Il Collegio controlla sotto il profilo della legittimità la gestione economico-contabile dell'**IdV-Basilicata** ed esprime un parere di congruità sulla relazione annuale del Tesoriere.

3. Si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10 **Il Collegio di Garanzia**

1. Il Collegio di Garanzia in quanto organo di controllo e garanzia:

a) giudica ed eventualmente censura qualunque comportamento posto in essere in violazione delle norme del presente Statuto;

b) dirime collegialmente tutte le controversie inerenti l'organizzazione e le attività sociali insorgenti tra i soci e tra questi e gli Organi Statutari;

2. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Regionale. Al suo interno i membri effettivi eleggono il presidente.

3. Costituisce collegio perfetto, è convocato dal Presidente, eletto al suo interno, e delibera a maggioranza assoluta secondo principi di equità, con lodo impugnabile entro trenta giorni innanzi al Collegio Nazionale di Garanzia.

4. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza legittimo e comprovato impedimento, comporta la decadenza di diritto dalla carica; in tal caso il Coordinamento Regionale elegge il supplente che rimane in carica fino al successivo Congresso Regionale.

Art.11 **Coordinamenti Provinciali**

1. Ciascun Coordinatore Provinciale viene eletto dall'assemblea provinciale, costituita dai responsabili cittadini, dai Presidenti dei Circoli, da uno o più delegati in rappresentanza di ogni dieci iscritti per ciascun circolo.

2. L'Assemblea provinciale si celebra ogni tre anni e precede il Congresso Regionale.

3. L'Assemblea elegge il coordinamento provinciale in numero compreso tra i 6 e i 15 componenti, tra cui dovrà essere presente almeno un eletto nei consigli comunali, di cui fanno parte di diritto i provinciali unitamente ai consiglieri regionali espressi dalle relative province. Il coordinatore provinciale può farsi affiancare da un ufficio politico composto da 4/6 componenti a cui può conferire incarichi specifici.

4. Il Coordinatore Provinciale coordina, di concerto con il Coordinatore Regionale, le attività politiche per la provincia di competenza.

Art. 12 I Circoli

1. I Circoli sono il nucleo organizzativo di base, concorrono, sul territorio comunale di competenza, al raggiungimento delle finalità statutarie attraverso l'attuazione del programma, la promozione di iniziative politiche, la raccolta di adesioni con relative quote associative.

2. Per la costituzione è necessario un numero minimo di dieci aderenti nei comuni fino a diecimila abitanti e venti in quelli con popolazione superiore.

3. All'attività del Circolo possono essere invitati anche i non-aderenti.

4. Il Circolo ha piena autonomia e responsabilità civile, contabile, amministrativa, organizzativa e politica nel rispetto delle norme statutarie nazionali e regionali, dei principi e delle finalità di **IdV-Basilicata**, degli indirizzi stabiliti dal Coordinatore Regionale e dal Coordinamento Regionale.

5. Sono organi del Circolo: il Presidente, che è il responsabile politico della struttura territoriale; il Tesoriere, che sovrintende e cura l'attività amministrativa e di gestione; il Segretario che redige i verbali delle riunioni; l'Assemblea degli iscritti. Il Circolo può istituire altri organi purché compatibili con lo Statuto Nazionale e con quello regionale.

6. La richiesta di istituzione di un nuovo Circolo, deve essere inoltrata per l'autorizzazione al Coordinatore Regionale e deve contenere:

- a) l'indicazione dei nominativi di coloro i quali intendono aderire e la individuazione della sede;
- b) la sottoscrizione del modello di atto costitutivo predisposto e approvato dal Coordinamento Regionale;
- c) la dichiarazione sul proprio onore sottoscritta da ciascun aderente di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze per reati infamanti così come previsti dal successivo articolo;
- d) il versamento delle quote associative.

7. Qualora nello stesso Comune sia stata autorizzata dal Coordinatore Regionale la costituzione di più Circoli tutti i soci di detti Circoli, riuniti in assemblea cittadina, convocata dal Coordinatore Provinciale, eleggono il Coordinatore Cittadino il quale, d'intesa con gli Organi Statutari regionali e provinciali, coordina l'attività politica di tutti i Circoli operanti sul territorio comunale.

Art. 13 Aderenti

1. Fanno parte di **IdV-Basilicata** i soci ordinari, i soci sostenitori che versano una maggiore quota di iscrizione ed i soci onorari i quali ultimi partecipano all'attività dell'**IdV-Basilicata** ma non hanno diritto al voto.

2. L'adesione ad **IdV-Basilicata** non può essere impedita da alcuna discriminazione politica, religiosa, condizione economica sociale o di nazionalità

3. L'aderente deve condividere le finalità dell'**IdV-Basilicata** e perseguire gli obiettivi contenuti nel presente Statuto che deve essere approvato espressamente.

4. Non possono aderire all'associazione coloro che siano stati condannati per reati di mafia, concussione e/o corruzione, per altri illeciti penali contro la persona, lo Stato o la pubblica amministrazione ovvero commessi con abuso di funzioni pubbliche, nonché quelli anche solo indagati per gli stessi reati, qualora, per il particolare carattere infamante dell'accusa, si trovino in una condizione di sostanziale incompatibilità con le finalità anche pubbliche dell'associazione.

5. L'adesione del socio, che è valida per un anno, viene raccolta dal Presidente del Circolo e tempestivamente comunicata, al Coordinatore Regionale. L'adesione si intende pienamente accettata e valida decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte dell'organo regionale qualora nello stesso termine non venga espresso diniego. L'adesione, può essere inviata direttamente alle sedi nazionale, regionale o provinciali che provvederanno a trasmetterla al Circolo di base competente per territorio che, con deliberazione motivata del direttivo, può respingerla inviandola al Collegio di Garanzia regionale per le opportune determinazioni.

6. Il Coordinamento Regionale può nominare soci onorari per particolari motivi anche su proposta degli altri organi statutari.

7. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale ed a concorrere alla spese di gestione dell'attività del Circolo cui appartengono; non possono agire in nome e per conto dell'associazione, salvo che non ricevano espressa preventiva autorizzazione da parte del Coordinatore Regionale.

8. Il socio ordinario che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione per iscritto al Coordinatore Regionale per il tramite del Presidente dell'Associazione di Base; il recesso ha effetto immediato.

Art. 14 Decadenza ed esclusione

1. Costituisce motivo di decadenza del socio il mancato versamento delle quote annuali.

2. Costituisce invece motivo di esclusione il sopravvenire di una condizione personale che impedisce l'adesione all'associazione.

3. La decadenza e l'esclusione del socio sono deliberate dal Coordinatore Regionale e comunicate all'interessato nonché al Coordinatore Provinciale ed al Presidente del Circolo di appartenenza.

4. I soci decaduti possono essere reintegrati con il pagamento di tutte le quote associative non versate che dovrà avvenire, almeno sei mesi prima del rinnovo degli Organi Statutari, direttamente al Tesoriere Regionale.

5. I soci esclusi possono proporre appello al Collegio di Garanzia entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta. In tal caso il Collegio di Garanzia dovrà decidere entro i successivi trenta giorni sentito il Coordinatore Regionale e l'interessato. Se il Collegio di Garanzia non provvede nel termine suddetto, il Coordinatore Regionale convoca il Collegio di Garanzia per le decisioni di competenza.

6. I soci esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono ripetere le quote annuali versate.

Art. 15 Diritto di voto e processo verbale

1. In tutti gli organismi statutari il diritto di voto viene esercitato dai soci in regola con i versamenti delle quote associative

2. Non è mai consentito il voto per delega.

Salvo che non sia diversamente stabilito, tutte le votazioni avvengono per alzata di mano. Su espressa richiesta di un terzo dei presenti si procede a scrutinio segreto.

3. Di ogni riunione degli organi statutari viene redatto un verbale che deve essere letto e sottoscritto al termine della seduta e conservato presso la sede dell'organo.

Art. 16 Finanze e patrimonio

1. **IdV-Basilicata** risponde, con il proprio patrimonio sociale, dei debiti e delle obbligazioni assunte e conseguenti alle legittime deliberazioni adottate dagli organi statutari

2. Il fondo patrimoniale di **IdV - Basilicata** è costituito dai proventi delle quote associative annuali, dai proventi delle iniziative sociali che non discendano comunque da operazioni commerciali, dagli eventuali contributi elargiti dal movimento nazionale, dagli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione, dagli eventuali contributi legali, ordinari e straordinari, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, da eventuali erogazioni e lasciti previsti dalla legge, dagli eventuali finanziamenti e rimborsi pubblici e privati di legge, dagli eventuali contributi, dal fondo di riserva e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.

3. Con deliberazione del Coordinamento Regionale, su proposta del Coordinatore Regionale, gli eletti in Enti ed organi amministrativi e/o politici possono essere chiamati a contribuire in modo continuativo alle spese di gestione degli Organi statutari e territoriali.

4. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno

5. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Tesoriere redige il conto consuntivo relativo alle entrate ed alle spese sostenute, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il conto patrimoniale dal quale risultino i cespiti patrimoniali in essere nonché i crediti ed i debiti alla data di chiusura dell'esercizio sociale, e trasmette i documenti contabili al Coordinatore Regionale.

6. Allo scopo di uniformare il presente statuto alla vigente normativa fiscale ed in particolare a quanto previsto dall'art. 111, 3 e 4 quinquies co., D.P.R. 917/86, **IdV - Basilicata** :

- a) non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale pervenuti durante la vita dell'associazione, salvo che nei casi previsti dalla legge;
- b) in caso di suo scioglimento, devolve il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o di beneficenza ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17

Norma transitoria e clausola di salvaguardia

1. Fino alla celebrazione del primo congresso regionale la direzione politica dell'**IdV-Basilicata** è affidata al Coordinatore Regionale che nomina un coordinamento regionale provvisorio costituito con le modalità di cui al precedente art. 7.

2. Al coordinatore regionale spetteranno, in caso di mancanza o di primo incarico, le nomine provvisorie dei responsabili provinciali e dei responsabili cittadini, sentiti, per questi ultimi, i responsabili provinciali in carica.

3. In caso di approvazione e/o modifica del nuovo Statuto Nazionale del partito "Italia dei Valori - Lista Di Pietro", il Coordinamento Regionale provvede, su proposta del Coordinatore Regionale, ad adeguare il presente Statuto.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione del Presidente Nazionale.